

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **316/1988** (ECLI:IT:COST:1988:316)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **10/03/1988**

Deposito del **17/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **30/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10607**

Atti decisi:

N. 316

ORDINANZA 10-17 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Pacitto Carlo, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente

di esecuzione proposto da Miranda Antonio, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno 1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, nella parte in cui prevede "l'eseguibilità di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo reato";

e che nel primo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, pertanto, riuniti;

che il giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza precisare né quale gravame fosse stato effettivamente proposto, né quale conseguenza favorevole per il coimputato non impugnante avrebbe potuto discendere dall'accoglimento del gravame stesso;

e che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni riferimento al caso di specie, le ordinanze di rimessione non si adeguano al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Pretore di Alatri con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.